

# Webinar: “Il nuovo codice dei contratti pubblici”

A seguito della pubblicazione dello Schema del nuovo Codice dei contratti pubblici, Confapi Aniem organizza il terzo webinar di aggiornamento ed approfondimento sul tema **martedì 20 dicembre 2022 alle ore 15.30**.

Interverranno il Prof. Avv. Arturo Cancrini e l’Avv. Francesco Zaccone che illustreranno gli aspetti principali del nuovo Codice.

Per collegarsi alla riunione online:

<https://us02web.zoom.us/j/89112669466?pwd=UnZHV1Bvd21CckFZQ0ZGc0gxNDJNZz09>

ID riunione: 891 1266 9466

Passcode: 600402

(MP/am)

---

## Agevolazioni sulle forniture di gas naturale – imprese “gasivore”:

Informiamo le Aziende Associate che l’Arera, Autorità per l’energia, con deliberazione n. 541/2022/R/gas ha introdotto le **disposizioni operative attuative del meccanismo delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale** dando indicazioni alla CSEA – Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – per l’apertura del portale per la raccolta delle dichiarazioni relative all’annualità di

competenza 2023 e per il funzionamento del meccanismo.  
Con circolare n. 46/2022/Gas la Csea ha reso disponibile il portale per la raccolta delle dichiarazioni e la costituzione dell'Elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l'annualità di competenza 2023.

Il Portale è accessibile tramite l'applicazione web disponibile sul sito della Csea ([www.csea.it](http://www.csea.it)) cliccando sul riquadro Gasivori o tramite il link: <https://gasivori.csea.it/Gasivori/>

Le aziende che hanno già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più elenchi in qualità di imprese a forte consumo di energia elettrica per le annualità dal 2013 al 2022, devono accedere al Portale con la username e password del portale Elettrivori già in loro possesso. Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto "Nuova registrazione".

Dopo aver effettuato l'accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l'impresa potrà compilare la dichiarazione.

**L'accesso al Portale sarà consentito fino alle ore 23:59 del 16 gennaio 2023.**

Decorso il suddetto termine, l'iscrizione all'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l'annualità di competenza 2023 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva, la cui apertura è prevista entro il prossimo 28 febbraio.

**Entro il 18 febbraio 2023 la CSEA pubblicherà sul proprio sito internet l'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l'anno di competenza 2023, distinte per classi di agevolazione.**

Ricordiamo che possono accedere alle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di gas naturale i soggetti giuridici che soddisfano i seguenti requisiti:

- hanno un consumo di gas naturale pari ad almeno 1

GWh/anno (pari a 94.582 Smc/anno con PCS 38,1 MJ/Smc) nel periodo di riferimento, intendendo per anno di competenza 2023 gli anni 2019 e 2021;

- operano nei settori di cui all'Allegato 1 (riportato in allegato) al D.M. n. 541 del 21.12.2021. La verifica è effettuata assumendo il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all'anno 2021;
- al momento della presentazione della domanda adottano misure per l'uso efficiente dell'energia in conformità al D.Lgs. n. 102/2014 (sistema di gestione conforme alle norme ISO 50001 o titolari di diagnosi energetica in corso di validità e che abbiamo attuato un intervento di efficientamento).

Le agevolazioni vengono applicate direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria RE o REt in misura differenziata a seconda della classificazione della gasivortà (indice IVAL o IFAT), dell'azienda, definita in funzione dei dati di bilancio, rapportati al prezzo di riferimento del gas che per l'anno 2023 l'Arera ha definito pari a 0,3581 €/Smc per i clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto e 0,3381 €/Smc per i clienti su rete locale.

I livelli di contribuzione minima alla componente RE e REt sono stabiliti come segue:

- per le imprese caratterizzate da un indice di intensità gasivorta su VAL (IVAL) maggiore o uguale al 20% il livello di contribuzione agli oneri RE e REt è pari al minor valore tra quello riportato al caso 1 in funzione dell'intensità gasivorta su VAL (IVAL) e il valore applicabile riportato nel caso 2

#### *Caso 1*

- 1,5% del VAL se  $20\% \leq \text{IVAL} < 30\%$  (classe di agevolazione VAL.1)
- 0,8% del VAL se  $30\% \leq \text{IVAL} < 40\%$  (classe di agevolazione

VAL.2)

- 0,6% del VAL se  $40\% \leq \text{IVAL} < 50\%$  (classe di agevolazione

VAL.3)

- 0,5 % del VAL se  $\text{IVAL} \geq 50\%$  (classe di agevolazione VAL.4)

- per le imprese caratterizzate da un indice di intensità gasivora su VAL (IVAL) inferiore al 20% il livello di contribuzione agli oneri RE e REt è pari a quello riportato al caso 2, in funzione dell'intensità gasivora su FAT (IFAT)

*Caso 2*

- Se  $\text{IFAT} \geq 2\%$  si corrisponde il 20% della RE o REt
- Se  $\text{IFAT} < 2\%$  si corrisponde il 100% della RE o REt.

Nel caso in cui il VAL e l'intensità gasivora rispetto al VAL (IVAL) risultino negativi, l'impresa non può accedere ai benefici ed essere inserita nell'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale.

Come indicato dall'art. 7 del D.M. n. 541 del 21.12.2021 è prevista una classe di agevolazione (GNE) anche per le imprese con consumi superiori a 1 milione di Smc/anno per uso non energetico.

Nel qual caso tali imprese non sono assoggettate al pagamento delle componenti tariffarie RE e REt per i consumi superiori alla soglia di 1 milione di Smc nell'anno solare.

Il sistema telematico consente l'invio della dichiarazione alla CSEA solo alle imprese che soddisfano i requisiti di cui al D.M. 21 dicembre 2021, nonché quelli previsti dalla Delibera; qualora infatti i dati inseriti non risultino conformi ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento, non sarà possibile effettuare l'invio.

Tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l'apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, sarà applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA.

Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno.

Per le dichiarazioni anno di competenza 2023 è stato fissato dall'ARERA pari a:

- 100 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
- 300 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.

Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l'inserimento dell'impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.

In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della CSEA, comporta l'automatica decadenza della dichiarazione e la definitiva esclusione dall'elenco della relativa annualità di competenza.

In forza dell'art. 71 del richiamato D.P.R. n. 445/2000, sulle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47, la Cassa effettuerà idonei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive e sulle eventuali rettifiche pervenute dalle imprese.

Per le imprese costituite da meno di un anno (cioè costituite nel 2022), o quelle costituite negli anni precedenti al 2022 la cui attività produttiva e l'associato impiego di gas naturale risultino differiti al medesimo anno 2022, potranno accedere al Portale come illustrato nelle "Indicazioni di carattere generale" e, al fine di procedere alla compilazione, selezionare il link "IMPRESA COSTITUITA NEL 2022 O, SE COSTITUITA NEGLI ANNI PRECEDENTI IL 2022, CHE RISULTI SENZA CONSUMI PER INATTIVITA' PRODUTTIVA – Compila Dichiarazione relativa all'annualità di competenza 2023".

Le imprese neo costituite presenteranno alla Csea una dichiarazione basata sulle migliori stime dei dati di consumo ed economici dalle stesse elaborate per l'annualità 2022.

Non accedono alle agevolazioni in oggetto le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente "Orientamenti sugli aiuti di Stato

per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”.

Si precisa che tutte le dichiarazioni risulteranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il D.P.R. n. 445/2000, con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.

Le imprese che acquisiranno la qualifica di “gasivori”, potranno partecipare alla Gas release, la procedura gestita dal GSE di assegnazione di quote gas a prezzi calmierati.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)

[6422\\_N.L.45\\_-\\_Decreto\\_Mite\\_21dic21.pdf](#)

[Download](#)

[6424\\_N.L.45\\_-\\_Circolare\\_CSEA\\_n.46.pdf](#)

[Download](#)

---

## **Arte Grafica Valsecchi: 100 anni di carta a Malgrate**

Un secolo di vita trascorsa tra carta, caratteri mobili, odore di inchiostro, ma soprattutto soddisfazione per saper realizzare prodotti di altissima qualità.

La nostra associata **Arte Grafica Valsecchi** di Malgrate (Lecco) festeggia **100 anni** di attività e per l’occasione il consigliere di Api Lecco Sondrio **Davide Gianola** con il

direttore **Marco Piazza** questa mattina hanno fatto visita all'azienda e consegnato a **Rinaldo e Gianluca Valsecchi** la targa di celebrazione del secolo di attività.

Una storia nata nel **1922** quando tre amici, tra cui Rinaldo Mario Valsecchi, fondarono "La Grafica", tipografa che si dedicava alla realizzazione di stampati di vario tipo. Con il passare degli anni la ragione sociale dell'impresa cambia e negli Anni 60 Rinaldo Mario, unico dei fondatori rimasti, acquista un terreno a Malgrate dove sorge ancora oggi l'azienda che nel corso del Novecento ha modificato e modernizzato i propri prodotti rimanendo un **punto di riferimento** per questo settore per tantissimi clienti in tutto il **Nord Italia**.

Oggi a guidare l'Arte Grafica Valsecchi ci sono Rinaldo e Gianluca, nipoti del fondatore e figli di Luigi che, con suo fratello Guglielmo scomparso nel 2001, è stato socio dell'azienda.

*"Siamo una piccola azienda che nel corso di tutti questi anni di attività ha saputo adattarsi e capire dove indirizzare i propri sforzi – spiegano **Rinaldo e Gianluca Valsecchi** -, ora abbiamo all'incirca dieci dipendenti e l'obiettivo è continuare a crescere con investimenti mirati e oculati. Tra i nostri punti di forza c'è la qualità dei nostri prodotti e il magazzino, quando un cliente fa un ordine sa che verrà evaso in poco tempo. In un anno all'incirca riusciamo a fornire fino a un milione di scatole per clienti e grandi marchi di diversi settori. Domani sera festeggeremo il nostro centesimo compleanno insieme a tutti i dipendenti attuali e anche a quelli che sono andati in pensione perché insieme a nostro padre, nostro zio e nostro nonno hanno fatto la storia della nostra azienda".*

*"Per la nostra associazione è un orgoglio poter rappresentare imprese come l'Arte Grafica Valsecchi – commenta **Enrico Vavassori** presidente di Api Lecco Sondrio -, queste aziende sono la spina dorsale dell'imprenditoria del nostro territorio e anche dell'intero Paese che porta avanti il lavoro iniziato dai loro padri e nonni e soprattutto ha la grande capacità e intuizione di saperlo adattare ai tempi nonostante le enormi*

*difficoltà che come imprenditori affrontiamo ogni giorno. Faccio i miei complimenti alla famiglia Valsecchi per questi cento anni di attività”.*

Anna Masciadri  
Ufficio stampa

---

## **Riforma regime dei dividendi: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate**

L’Agenzia delle Entrate cambia orientamento con un principio di diritto a pochi giorni dalla fine del regime.

Con l’introduzione della riforma del regime dei dividendi operata dalla L. 205/2017, gli utili rivenienti da partecipazioni qualificate (così come, da sempre, quelli derivanti dal possesso di partecipazioni non qualificate) sono assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta del **26%** dal 1° gennaio 2018.

Per le distribuzioni di utili **deliberate** fino al **31 dicembre 2022**, però, la disciplina transitoria ex art. 1 comma 1006 della L. 205/2017 conserva, per gli utili maturati sino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, il previgente regime impositivo, facendoli concorrere parzialmente alla formazione del reddito imponibile delle persone fisiche (nel limite del 40%, **49,72%** o **58,14%**, a seconda del periodo di formazione).

Il principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 3/2022, pubblicato il 6 dicembre, ha chiarito definitivamente che i dividendi incassati nel 2023 su partecipazioni qualificate

dovranno applicare il regime transitorio se derivano da distribuzioni **deliberate entro la fine del 2022**.

Secondo l'interpretazione riportata nella ris. Agenzia delle Entrate 6 giugno 2019 n. 56, il regime transitorio della L. 205/2017 ha l'obiettivo di **salvaguardare**, per un periodo di tempo limitato (dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022), il regime fiscale applicabile agli utili formati nei periodi d'imposta precedenti a quello di introduzione generalizzata dell'imposizione al 26% per i dividendi.

Attraverso il principio di diritto si afferma che tale regime transitorio si applica agli utili prodotti in esercizi anteriori a quello di prima applicazione del nuovo regime, "a condizione che la relativa distribuzione sia stata **validamente approvata** con delibera assembleare adottata entro il 31 dicembre 2022, **indipendentemente** dal fatto che l'**effettivo pagamento** avvenga in data successiva".

Può, quindi, considerarsi **superata** la controversa risposta a interpello 16 settembre 2022 n. 454 che, in modo incoerente con il tenore letterale della norma, aveva ritenuto applicabile la ritenuta o l'imposta sostitutiva del 26% per tutti i dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2023.

La nuova impostazione dell'Agenzia delle Entrate viene accompagnata da alcune considerazioni sulla **percezione dei dividendi**.

Si ricorda, infatti, che per i soci delle società di capitali il diritto alla percezione del dividendo sorge nel momento in cui l'assemblea ne delibera la distribuzione.

La delibera attribuisce dunque al socio un **diritto di credito** nei confronti della società, al momento dell'approvazione della stessa.

Pertanto, l'Amministrazione finanziaria può contestare la **natura simulata** della delibera di distribuzione dei

dividendi o la sua riqualificazione sulla base degli scopi concretamente perseguiti. In proposito, si menziona il caso delle delibere accompagnate dalla **successiva retrocessione** da parte del socio, in tutto o in parte, della medesima provvista ovvero le cui condizioni di pagamento prevedono termini **ultrannuali** (in questo caso potrebbe verificarsi un'impropria estensione del regime transitorio di tassazione degli utili accantonati in riserve formati fino al 31 dicembre 2017 e distribuiti a favore di soci possessori di partecipazioni qualificate).

Tornando all'applicazione del regime transitorio, è opportuno riepilogare la normativa che disciplina la **distinzione** tra partecipazioni qualificate e non qualificate. In merito, l'art. 67 comma 1 lett. c) e c-bis) del TUIR stabilisce che:

- sono **qualificate** le partecipazioni che rappresentano complessivamente una percentuale di **diritti di voto** esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al **2%** o al **20%**, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al **5%** o al **25%**, a seconda che si tratti di partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
- sono **non qualificate** le partecipazioni che non eccedono tali soglie.

I due criteri sono tra di loro **alternativi**: pertanto, affinché una partecipazione possa definirsi qualificata, è sufficiente che sia soddisfatto soltanto uno dei due requisiti sopracitati.

L'art. 67 del TUIR prevede che la percentuale di diritti di voto e di partecipazione sia determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di **dodici mesi**, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli e i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali indicate sopra.

Secondo l'impostazione data a suo tempo dalla C.M. n. 165/98 (§ 4.8), poi, la verifica se la partecipazione si considera qualificata o meno deve essere effettuata al momento in cui vengono **riscossi i dividendi**.

(MF/ms)

---

## **Nuova Sabatini: da gennaio cambia la procedura di accesso**

Con la circolare 6 dicembre 2022 n. 410823, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha stabilito i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione dei contributi in relazione a **finanziamenti** bancari per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di PMI (c.d. "Nuova Sabatini"), la cui nuova disciplina è stata definita dal Dm 22 aprile 2022, al fine di adeguare la disciplina operativa della misura di cui all'art. 2 del DL 69/2013 alle intervenute modifiche della normativa di riferimento.

Il citato Dm ne ha stabilito i requisiti, le condizioni di accesso e la misura massima dei contributi previsti e ne disciplina le **modalità** di concessione, erogazione e controllo. Le agevolazioni in esame sono concesse per investimenti in beni strumentali, 4.0 e green.

Le **domande** di accesso all'agevolazione devono essere:

- presentate dall'impresa in formato elettronico;
- sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa o da

un suo procuratore, mediante firma digitale;

- inviate esclusivamente tramite PEC agli indirizzi dei soggetti finanziatori aderenti alla convenzione stipulata tra il Ministero dello Sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana (ABI) e Cassa depositi e prestiti spa ai sensi dell'art. 2 comma 7 del DL 69/2013.

La domanda è inviata attraverso la procedura disponibile nella sezione "Compilazione domanda di agevolazione" della piattaforma informatica dedicata alla misura.

La procedura e la documentazione di cui alla circ. n. 410823/2022 è utilizzabile a partire **dal 1° gennaio 2023**. Per le domande presentate anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Dm 25 gennaio 2016 e alle relative circolari applicative.

Si ricorda che l'agevolazione è concessa alle **PMI** nella forma di un **contributo in conto impianti** il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento a un tasso di interesse annuo pari al:

- 2,75%, per gli investimenti in beni strumentali;
- 3,575%, per gli investimenti 4.0 e gli investimenti green.

Le agevolazioni rientrano fra gli aiuti di Stato comunicati in esenzione a valere sui regolamenti **unionali** di settore: non sono quindi concessi a titolo di *de minimis*.

Le imprese richiedenti hanno diritto alle descritte agevolazioni esclusivamente nel **limite** delle disponibilità finanziarie: esaurite le risorse, il Ministero delle Imprese e del made in Italy dispone la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande tramite un avviso pubblicato sul proprio sito internet.

(MF/ms)

---

# Detrazione Iva auto: aliquota 40% prorogata al 2025

Con la decisione Ue n. 2411 del 6 dicembre 2022, è stata prorogata, sino al 31 dicembre 2025, l'autorizzazione concessa all'Italia dal Consiglio dell'Ue a prevedere un **limite forfetario** del 40% alla detrazione dell'Iva assolta sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non interamente utilizzati "a fini professionali".

Senza questa ulteriore proroga l'autorizzazione europea sarebbe scaduta alla fine di quest'anno.

Si ricorda che, nella sentenza del 2006 relativa alla causa C-228/05 (*Stradasfalti*), la Corte di Giustizia Ue aveva dichiarato **contrarie** alla normativa comunitaria le limitazioni, stabilite all'epoca in Italia, con riguardo alla detrazione dell'Iva assolta per l'acquisto e l'importazione di ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli nonché per le relative spese di gestione.

A fronte della citata pronuncia, l'art. 1 del Dl 258/2006 aveva riconosciuto la possibilità di chiedere il rimborso dell'Iva non detratta per le predette operazioni effettuate sino al 13 settembre 2006, ossia al giorno anteriore alla pubblicazione della sentenza.

Era stato modificato, inoltre, l'art. 19-*bis*1 comma 1 lett. c) del Dpr 633/72 prevedendo che, di regola, la citata imposta non sarebbe stata detraibile sino alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Ue dell'**autorizzazione** concessa all'Italia a stabilire una misura ridotta della detrazione.

Alla luce delle difficoltà riscontrate nel controllo circa la **ripartizione** fra uso imprenditoriale (o professionale) e

uso privato di mezzi di trasporto, infatti, il nostro Paese aveva chiesto al Consiglio dell'Ue di poter introdurre misure in deroga agli artt. 26 e 168 della direttiva 2006/112/Ce.

Tale richiesta è stata accolta con la decisione del 18 giugno 2007 n. 441 che consente la limitazione al 40% del diritto a detrarre l'Iva assolta sulle spese relative a veicoli stradali a motore non interamente utilizzati "a fini professionali".

È stato imposto, comunque, di **non assimilare** a prestazioni di servizi a titolo oneroso l'uso a fini privati di veicoli che rientrano fra i beni dell'impresa di un soggetto passivo, qualora tali veicoli siano sottoposti a una restrizione del diritto alla detrazione dell'imposta (si veda l'art. 3 comma 6 del Dpr 633/72).

L'efficacia dell'autorizzazione concessa dal Consiglio dell'Ue era limitata inizialmente sino al 31 dicembre 2010, ma tale termine è stato prorogato, da ultimo, sino al 31 dicembre 2022 con la decisione 5 dicembre 2019 n. 2138.

La nuova autorizzazione concessa "differisce" nuovamente il predetto termine al **31 dicembre 2025**.

Un'eventuale domanda di autorizzazione a prorogare ancora le misure di deroga dovrà essere presentata alla Commissione europea entro il 31 marzo 2025, corredata di una relazione che comprenda un riesame della limitazione della percentuale applicata al diritto alla detrazione dell'Iva.

### ***IVA detraibile al 40%, salvo eccezioni***

Ai sensi dell'art. 19-*bis*1 comma 1 lett. c) e d) del Dpr 633/72, dunque, sino alla fine del 2025 (salvo ulteriori proroghe) è ammessa in detrazione nella misura del 40% l'Iva assolta per l'acquisto o l'importazione:

- di **veicoli stradali** a motore (diversi dai motocicli di cilindrata superiore a 350 cc) e dei relativi componenti

e ricambi, se i veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione;

- di **carburanti e lubrificanti** destinati ai veicoli a motore, di cui al punto precedente, nonché delle prestazioni indicate nell'art. 16 comma 3 del Dpr 633/72 (es. noleggio e locazione finanziaria) e delle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei citati beni.

Il predetto **limite alla detrazione** dell'Iva non si applica ai veicoli:

- utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione (es. veicoli destinati alla manutenzione della rete di trasporto, *cfr.* interpello Agenzia delle Entrate n. 954-114/2017);
- che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa (es. taxi);
- utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio.

L'imposta assolta in questi casi è detraibile integralmente, fermo restando i limiti derivanti dall'effettuazione di operazioni esenti o non soggette ad Iva e dall'applicazione del **principio di inerenza** (R.M. n. 6/2008).

(MF/ms)

---

## **Fringe benefit: gli omaggi natalizi nella nuova soglia a**

# 3000 euro

Nella prassi di moltissime aziende le festività natalizie sono l'occasione per fare un **regalo** non solo ai clienti, ma anche ai dipendenti.

Si tratta solitamente di beni di modico valore (panettone, bottiglia, cesto) che, tuttavia, sulla base delle regole generali di determinazione del reddito di lavoro dipendente devono concorrere alla formazione del reddito del lavoratore.

Il disposto dell'art. 51 comma 1 del Tuir prevede infatti l'attrazione nell'alveo del reddito di lavoro dipendente di tutti i "valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro". Tali regole si applicano anche con riferimento ai titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 del Tuir, per effetto del rinvio operato dal successivo art. 52.

Le erogazioni liberali concesse ai dipendenti e ai soggetti assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi) sono quindi, come rilevato, **assoggettate** a tassazione.

Per attenuare tale rigoroso principio, il legislatore ha introdotto l'art. 51 comma 3 del Tuir, in base al quale non concorre a formare il reddito del dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a **258,23 euro**.

Come rilevato dall'Agenzia delle Entrate, con la circ. n. 59/2008 (§ 16), "tale disposizione da una parte consente di continuare ad agevolare talune forme di liberalità in natura di modico valore offerte usualmente ai dipendenti (come quelle legate alle festività) e, dall'altra, non è lesiva degli interessi erariali in quanto resta vincolata al rispetto dei limiti dettati dall'articolo 51 del Tuir."

Per il 2022, la soglia di 258,23 euro è stata incrementata, da

ultimo, a **3.000 euro**, fermo restando il meccanismo di tassazione previsto dal citato art. 51 comma 3 in caso di superamento del limite. Pertanto, se il limite viene superato, concorre a formare il reddito l'intero valore e non solo la parte eccedente.

Risultano quindi non imponibili gli omaggi ricevuti che nel periodo d'imposta 2022 non superino, insieme all'ammontare degli altri fringe benefit, i 3.000 euro, includendo in tale conteggio anche i **buoni acquisto** concessi dall'impresa ai dipendenti (art. 51 comma 3-bis del Tuir) e tenendo presente che il benefit si considera percepito dal dipendente, e assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo (circ. Agenzia delle Entrate n. 35/2022).

L'impresa dovrà quindi **verificare**, dipendente per dipendente, l'ammontare ancora disponibile del suddetto limite di 3.000 euro, considerando che lo stesso potrebbe essere stato impiegato nel 2022 anche per altri benefit (quale, ad esempio, l'auto in uso promiscuo) o per il rimborso delle utenze domestiche di acqua, luce e gas. A rigore, potrebbe bastare il regalo del panettone a far saltare tutta l'agevolazione.

Occorre altresì rilevare che il predetto regime dell'art. 51 comma 3 del Tuir rappresenta, come evidenziato dalla circ. n. 35/2022, un'agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al "**bonus carburante**" di cui all'art. 2 del DL 21/2022, in base al quale, per il periodo d'imposta 2022, i datori di lavoro privati possono erogare ai propri dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale ai sensi dell'art. 51 comma 3 del Tuir per un ammontare massimo di 200 euro per lavoratore.

Pertanto, al fine di fruire dell'esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d'imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono

raggiungere un valore di **200 euro** per uno o più buoni benzina e un valore di **3.000 euro** per l'insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Dal lato dell'**impresa**, il costo sostenuto dal datore di lavoro per l'acquisto di beni da destinare in omaggio ai dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi) è, in linea generale, deducibile dal reddito d'impresa secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro di cui all'art. 95 comma 1 del Tuir.

Il suddetto art. 95 considera, infatti, **deducibili** dal reddito le spese sostenute a titolo di liberalità a favore dei lavoratori dipendenti e soggetti assimilati, purché queste non abbiano finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Tale esclusione è motivata da quanto disposto dall'art. 100 comma 1 del Tuir, che considera le spese sopraelencate deducibili dal reddito d'impresa per un ammontare non superiore al 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.

(MF/ms)

---

## **Acconto Iva 2022: versamento entro il 27 dicembre 2022**

I soggetti passivi Iva, entro il prossimo 27 dicembre 2022, saranno chiamati al calcolo, nonché all'eventuale versamento dell'acconto Iva.

Si ricorda che, per il versamento dell'acconto Iva, è

possibile utilizzare, a seconda della convenienza economica del contribuente, i metodi previsionale, storico oppure analitico.

In allegato esaminiamo i tre metodi.

(MF/ms)

[6409\\_ALL.\\_ACCONTO\\_IVA\\_2022\\_I\\_METODI\\_DI\\_CALCULO.pdf](#)  
[Download](#)

---

## **Buoni acquisto: chiarimenti sull'eventuale presentazione dell'esterometro**

L'acquisto di **buoni multiuso** da soggetti non residenti in Italia non deve confluire nel c.d. "esterometro", trattandosi di un acquisto che non configura né una cessione di beni né una prestazione di servizi.

L'interessante chiarimento è stato formulato dall'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 579 del 30 novembre.

Il caso riguarda una società che, operando nel settore del **welfare aziendale**, è solita effettuare acquisti qualificabili come buoni corrispettivo "multiuso", ai sensi dell'art. 6-*quater* del Dpr 633/72.

Per gli acquisti da fornitori esteri, si poneva il dubbio relativo agli obblighi di presentazione del c.d. "esterometro", previsti dall'art. 1 comma 3-*bis* del Dlgs.

127/2015, per le operazioni che intercorrono con soggetti non stabiliti in Italia (in via complementare agli obblighi di fatturazione elettronica per i soggetti ivi stabiliti).

Per costante prassi dell'Agenzia delle Entrate (da ultimo, circolare n. 26/2022), ai fini dell'**obbligo comunicativo**, "non è significativo il fatto che l'operazione sia o meno rilevante, ai fini Iva, nel territorio nazionale".

Rispetto a questa affermazione, con la risposta a interpello, viene fornita un'ulteriore precisazione.

L'Agenzia delle Entrate, opportunamente, specifica che "seppure l'assenza di rilevanza territoriale dell'operazione non costituisca elemento escludente ai fini dell'esterometro" (salvo si tratti di acquisti di importo pari o inferiore a 5.000 euro, a seguito delle modifiche del Dl 73/2022), una "**operazione**" deve comunque sussistere.

Nella fattispecie oggetto dell'interpello, ciò non si verifica.

La disciplina dei buoni corrispettivo "multiuso", difatti, prevede l'esclusione da Iva sino al momento in cui il buono è accettato in contropartita di una cessione di beni o di una prestazioni di servizi.

Come dispone l'art. 6-*quater* comma 2 del Dpr 633/72, in conformità alla direttiva 2016/1065/Ue, "ogni trasferimento di un buono-corrispettivo multiuso precedente alla accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione".

Non si verte, dunque, in presenza di una cessione di beni o di una prestazione di servizi (il cui cessionario o committente sia un soggetto passivo d'imposta residente o stabilito in Italia).

Il **mero trasferimento** (acquisto, nel caso di specie) del buono "multiuso" non ha rilevanza ai fini Iva, al pari di una cessione di denaro o di crediti in denaro ex art. 2 comma 3 lett. a) del Dpr 633/72.

### **Conclusioni opposte nel caso del trasferimento di buoni monouso**

A conclusioni del tutto opposte si dovrebbe, invece, giungere nel caso del trasferimento di buoni "monouso".

Ogni trasferimento di un buono "monouso" precedente la cessione dei beni o la prestazione di servizi cui il buono dà diritto costituisce, comunque, effettuazione di detta cessione o prestazione. Pertanto, nel caso dei buoni monouso, l'Iva diviene esigibile sia all'atto dell'emissione del buono, sia all'atto dei successivi trasferimenti.

Questo comporterebbe, per gli acquisti effettuati presso fornitori non stabiliti in Italia, l'obbligo di presentazione dell'**esterometro**, ferma restando l'esclusione prevista per le cessioni o prestazioni di importo non superiore a 5.000 euro prive di rilevanza territoriale ai fini Iva in Italia (artt. 7-7-*octies* del Dpr 633/72), a seconda del luogo di ubicazione del bene o della natura del servizio ricevuto.

(MF/ms)

---

## **Convenzione con TNT: aggiornamento listini 2023**

Si rinnova anche per l'anno 2023 la convenzione sottoscritta con **TNT Global Express Srl**, a favore delle Aziende associate

Api Lecco e Sondrio, relativa al servizio di consegna corrispondenza e piccoli pacchi in Italia e all'Estero

In allegato i **nuovi listini** che entreranno in vigore dal 1 gennaio 2023 precisando che ai costi riportati dovranno essere aggiunti:

- Diritti segreteria Apiservizi Srl euro 2,00 per le spedizioni nazionali
- Diritti segreteria Apiservizi Srl euro 4,50 per le spedizioni internazionali
- Supplemento carburante
- Eventuali servizi accessori

Segnaliamo l'introduzione di un nuovo supplemento "ADDITIONAL HANDLING" (AHS) per spedizioni non standard (non conformi agli standard operativi o alle linee guida dell'imballaggio)

### **Modalità di utilizzo del servizio**

Chi fosse interessato al servizio è pregato contattare Apiservizi Srl

Ad ogni Azienda verrà assegnata una password personale con la quale accedere al sito internet mytnt.it per le prenotazioni dei ritiri e dove trovare tutte le info e condizioni generali relative alle spedizioni (limiti peso, assicurazioni etc.)

Apiservizi Srl riceverà direttamente da TNT la fattura relativa alle spedizioni effettuate, e quindi fatturerà con periodicità quindicinale (per l'estero) e mensile (per l'Italia) le spedizioni del mese ed ogni altra eventuale spesa accessoria alle aziende che avranno usufruito del servizio

A supporto è attivo il **SERVIZIO CLIENTI** :

- telefonando al n. verde 199.803.868
  - collegandosi al sito <https://www.tnt.it/customeronline>
- CONTATTACI ON LINE

In pochi secondi potrete:

- prenotare, modificare, sollecitare e annullare un ritiro
- richiedere informazioni su una spedizione già affidata a TNT
- calcolare tempi e costi di una spedizione
- gestire un lasciato avviso
- individuare i punti TNT più vicini
- segnalare un disservizio

(MP/ms)

[6413\\_TNT\\_LISTINO\\_2023\\_ITALIA.pdf](#)

[Download](#)

[6415\\_TNT\\_LISTINO\\_2023\\_INTERNAZIONALE.pdf](#)

[Download](#)

[6417\\_TNT\\_ALL.LISTINO\\_2023\\_INTERNAZIONALE.pdf](#)

[Download](#)